

STATUTO APS

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'associazione, Ente del Terzo Settore (ETS), denominata "DeDoSi" Associazione Culturale APS,

Associazione di Promozione Sociale.

Art. 2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede legale a Macerata, Via Giuseppe Ungaretti, N.84. L'eventuale variazione della sede legale

potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria degli associati e non richiederà formale variazione del

presente Statuto. È possibile istituire sedi secondarie, previa apposita delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3 - Autonomia e assenza scopo di lucro

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli

associati.

L'Associazione non persegue scopo di lucro, né direttamente né indirettamente. Nel caso si raggiungessero degli

avanzi di esercizio, gli stessi, al netto delle eventuali imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno

utilizzati nell'Associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali

dell'associazione stessa. Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli

associati.

Art. 4 - Attività di interesse generale

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale:

– le attività di interesse generale: lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale come previste dall'art. 5 del D. Lgs. n. 117 del 13 luglio 2017),

L'Associazione svolge l'attività di cui sopra a favore degli associati, loro familiari o terzi.



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
W1C6MD01
03/02/2023 11:14:43
4578-00088
IDENIFICATIVO : 012112B4834852
0 1 21 128483 485 2

Somma

Catela

Artista

Realista

Realista

Art. 5 - Modalità per raggiungimento finalità

L'Associazione per raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente, opera attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale, promozione di iniziative ed attività nei diversi ambiti economici connessi alle finalità statutarie, che si sviluppano con le seguenti attività:

a) ideazione, promozione e realizzazione di eventi culturali e artistici, quali mostre, installazioni, fiere, rassegne, festival, concerti, performance, spettacoli teatrali e iniziative multidisciplinari;

b) organizzazione di laboratori, corsi, seminari e percorsi formativi in ambito linguistico, artistico, culturale e creativo, con particolare riferimento ai dialetti, alla scrittura, alla narrazione, all'arte contemporanea e alla comunicazione culturale;

c) progettazione e realizzazione di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, delle tradizioni popolari, delle identità locali e dei contesti territoriali;

d) promozione di progetti di comunità, partecipazione civica e inclusione sociale, anche attraverso pratiche di arte partecipata e processi di co-creazione;

e) produzione, pubblicazione e diffusione di materiale editoriale, informativo, multimediale e audiovisivo, sia in formato cartaceo che digitale;

f) realizzazione di campagne di comunicazione culturale, informazione e sensibilizzazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti digitali, piattaforme web e social media;

g) collaborazione e partenariati con enti pubblici, istituzioni, scuole, università, fondazioni, associazioni e soggetti privati, per la promozione del territorio, della cultura locale e delle attività associative;

h) ideazione, promozione e gestione di progetti finanziari, bandi pubblici, contributi, sponsorizzazioni e iniziative di crowdfunding, in coerenza con le finalità statutarie;

i) svolgimento di attività di autofinanziamento e di attività commerciali e produttive marginali, strettamente connesse agli scopi associativi, quali, a titolo esemplificativo, la vendita di gadget, materiali informativi, prodotti artistici, editoriali





o multimediali, nonché la somministrazione occasionale di viveri o bevande in occasione di eventi;

l) stipulazione di accordi, convenzioni e protocolli di collaborazione, nonché promozione e/o partecipazione ad altre associazioni, reti, fondazioni o organismi italiani ed esteri, ritenuti utili o necessari al conseguimento degli scopi sociali;

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 e per il perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività sarà determinato nel numero previsto dalla norma di legge applicabile (50% degli associati volontari o 20% degli associati)

Art. 6 - Attività secondarie e strumentali

L'Associazione può realizzare, nei limiti di quanto verrà stabilito dall'apposito decreto ministeriale, attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto. L'individuazione delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale può essere assunta dall'Assemblea dei soci in forma ordinaria.

Art. 7 - Soci

L'Associazione deve essere costituita da un numero minimo di sette persone fisiche. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono aderire altresì all'Associazione altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa nei termini prescritti dall'Assemblea ordinaria dei soci. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione entro il termine di 60 giorni. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto specificandone i motivi e verrà annotata nel libro soci. L'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi sessanta giorni all'Assemblea dei soci, la quale si pronuncerà in modo definitivo in una prima convocazione utile.

Sammeli
Catala

Carlo

Luigi

Paolo

Samuel Cutola

AS

Am M

Thule

Art.8 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti:

a) il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture,

dei servizi e delle prestazioni attuate dall'Associazione;

b) di partecipare alle assemblee con diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali;

c) il diritto di recedere dall'Associazione.

I soci hanno diritto a consultare i libri sociali previa specifica istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo almeno 20

giorni prima della data della consultazione stessa.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni

prese dagli organi sociali.

Ciascun socio può esprimere un solo voto, i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente

all'Assemblea, hanno diritto di essere rappresentati da un altro socio, mediante delega scritta; ciascun associato

non può essere delegato da più di due soci.

Trascorsi 30 giorni dalla data di ammissione a socio lo stesso può esercitare il diritto di voto in Assemblea.

La qualità di socio si perde:

a) per decesso;

b) per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte;

c) per morosità nel pagamento della quota associativa;

d) per esclusione.

Le esclusioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri, dandone immediata

comunicazione scritta al socio. La qualità di socio si perde per esclusione qualora il comportamento dello stesso

sia in contrasto con i principi e le finalità dell'Associazione, con le norme statutarie o con deliberazioni

dell'Assemblea, ovvero ne danneggi gravemente l'immagine o gli obiettivi.





Il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea dei soci, che si pronuncerà nella prima occasione utile. I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

Art. 9 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vice Presidente;

e) Organo di controllo;

f) Organo di Revisione Legale del Conto (o Revisore Unico).

Le cariche ricoperte nell'Associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun compenso.

Art. 10 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano, è composta da tutti i soci, è presieduta dal Presidente in carica.

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.

oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 degli associati o dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo nella seduta per convocare l'Assemblea dei soci delibera, la data, l'ora e l'ordine del giorno

della prima e della seconda convocazione.

Le Assemblee sono convocate mediante affissione presso la sede legale e comunicazioni scritte spedite per via

postale o via e-mail almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno con i

punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Saverio Cutolo

Antonio

Enrico

Paolo

Stefano

Stampa fiscale con dati identificativi, codice a barre e informazioni sul pagamento.

0 1 21 128483 484 1

00040005 000049F M16M001

00024818 03/02/2023 11:14:48

4578-00088 16A94727EB84FC0

10ENITFICATTIVO : 01211284834841

Ministero dell'Economia e delle Finanze

SEDTICI/00

€16,00

MARCA PA BOLL



Savina Cutola

ASERO

del 14/10/2017

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. A ciascun socio può essere conferito un massimo di due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.	L'Assemblea è validamente costituita anche in assenza di formale convocazione qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto. Per le votazioni e l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto palese. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Le deliberare assembleari rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.	L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:	a) discute ed approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;	b) definisce il programma generale annuale di attività;	c) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;	d) nomina e revoca il Presidente e il Vice Presidente;	e) nomina e revoca quando previsto l'Organo di controllo e l'Organo di Revisione (o Revisore Unico);	f) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;	g) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;	h) decide sui ricorsi presentati dai soci ai sensi dell'art. 8 del presente statuto;	i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	j) delibera su tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fidejussioni, finanziamenti e leasing;
--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--



k) determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;

l) delibera in merito alla realizzazione di attività secondarie e strumentali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio ivi inclusa la trasformazione, la fusione o la scissione. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art.11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri compresi il Presidente e il Vice Presidente, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dalla maggioranza dei Revisori del Conto. La convocazione può essere fatta anche mediante strumenti telematici con un preavviso di almeno 5 giorni; in ogni caso il Consiglio si intende regolarmente costituito con la presenza di tutti i consiglieri e senza opposizione sul trattamento degli argomenti dell'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno. È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono palesi e prese a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

a)	elegge e revoca, tra i propri componenti, il Segretario e il Tesoriere;
b)	attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
c)	cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
d)	predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
e)	presenta annualmente all'Assemblea dei soci per l'approvazione: il bilancio dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo;
f)	approva il bilancio sociale qualora vengano superati i limiti di legge;
g)	conferisce procure generali e speciali;
h)	instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
i)	propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
j)	riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
k)	ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
l)	delibera in ordine all'esclusione dei soci;
m)	delibera sull'apertura di conti correnti sia bancari che postali e sugli affidamenti di natura operativa e temporanea, finalizzati allo smobilizzo dei crediti.
In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Presidente entro 30 giorni indice l'Assemblea dei soci per le elezioni suppletive dei membri da sostituire.	
Art. 12 - Il Presidente	
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica 4 anni ed è eletto tra i soci.	
È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura, a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente che è eletto tra i soci. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza	



sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Può movimentare conti correnti sia bancari che postali. Su delibera del Consiglio Direttivo può aprire conti correnti bancari e postali e porre in essere affidamenti di natura operativa e temporanea finalizzati allo smobilizzo dei crediti e con delibera dell'Assemblea dei soci, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fidejussioni, finanziamenti e leasing.

Art. 13 - Vice-Presidente

Il Vice-Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Dura in carica 4 anni ed è eletto tra i soci.

Art. 14 - Il Segretario

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Segretario. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea e li trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 15 - Il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Tesoriere. Il Tesoriere avrà il compito di predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere avrà, inoltre, il compito della gestione dell'amministrazione finanziaria dell'Associazione.

Art. 16 - Organo di Controllo

L'Assemblea dei soci, qualora l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (totale attivo dello stato patrimoniale 110.000,00 euro, ricavi e proventi 220.000,00 euro, dipendenti occupati in media 5 unità), nomina un organo di controllo contabile monocratico o collegiale; qualora l'Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali, negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, oppure tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche; possono essere sia soci che non soci.

Presenza della
partecipazione



Samuel

Catela

Andrea

Samuel

Savula

Autola

Asses

Rucilma

Qualora l'Assemblea si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente

devono essere scelti tra le categorie sopra indicate.

In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 in materia di cause di ineleggibilità e di

decadenza. L'organo di controllo dura in carica per 4 anni e può essere rieletto.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora

applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato

della revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al

Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e ss. modifiche ed integrazioni. I componenti dell'organo di controllo

possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine,

possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 - Organo di Revisione Legale dei conti

L'Assemblea dei soci, qualora l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 31 del

Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (totale dell'attivo dello stato patrimoniale 1.100.000,00 euro, ricavi e proventi

2.200.000,00 euro, dipendenti occupati in media 12 unità), nomina un revisore legale dei conti o una società di

revisione legale iscritti nell'apposito registro; il revisore legale può coincidere con l'organo di controllo contabile

qualora almeno un componente effettivo dell'organo di controllo interno sia anche iscritto nell'apposito registro dei

revisori legali. L'Organo di revisione dura in carica 4 anni e può essere rieletto. L'Organo di Revisione ha il compito di

controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere

una relazione di accompagnamento agli stessi. L'Organo di revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del

Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L'attività dell'Organo di Revisione deve risultare da apposito verbale riportato

nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.



Art. 18 - Patrimonio, esercizio sociale e Rendiconto o Bilancio

Il patrimonio dell'Associazione è destinato allo svolgimento delle attività di cui al presente statuto ed alle spese di organizzazione e gestione dell'Associazione. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività fra gli associati. Se conseguiti, utili e avanzzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'Associazione per meglio perseguire, e con durevolezza nel tempo, gli scopi associativi.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- le quote associative e i beni con esse acquistati;

- beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni o donazioni conferiti dai soci o da terzi;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

- proventi derivanti dalla cessione di beni e/o servizi ai soci o a terzi;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionali;

- altre entrate compatibili con i principi e le finalità dell'Associazione.

L'Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che

all'estero, presso privati o Istituzioni e Enti pubblici. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito scelto dal

Consiglio Direttivo.

L'esercizio sociale ha durata dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, qualora i ricavi, le rendite, i proventi

o entrate siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 (attualmente di 220.000,00

euro).

In caso di superamento del limite sopraindicato, o per scelta dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvederà a

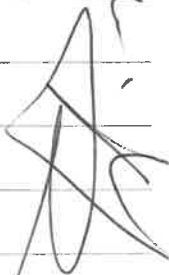
redigere il bilancio per competenza, che sarà formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale dei

proventi e oneri, e dalla relazione di missione. Potrà predisporre anche il bilancio sociale, per facoltà o per obbligo,

nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il bilancio consuntivo viene presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci per essere approvato in sede

di riunione ordinaria.



Il rendiconto deve rappresentare la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività istituzionale da quella commerciale e contenere una sintetica descrizione del patrimonio dell'Associazione. Una volta approvato rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Art. 19 - Durata e scioglimento, devoluzione patrimonio e divieto distribuzione utili

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nello specifico, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 20 - libri sociali obbligatori

Il 'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 60 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.

Stampa fiscale e codice a barre.

Stampa: MARCA DA BOLLO €16,00 SEDIC1/00 Ministero dell'Economia e delle Finanze Agenzia Entrate

Codice: 00034533 00019309 000088C6 17/12/2024 16:03:00 2DF626DEE86C897A 4528-00010 IDENTIFICATIVO : 01240092723914

Codice a barre: 0 1 24 009272 391 4

Art. 21 - Fonti normative e Norme transitorie

Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato, oltre che dal presente statuto e dai regolamenti interni, dalla legislazione vigente in materia e dalle norme del Codice Civile relative alle associazioni;

Tutte le clausole statutarie, la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.

Macerata, lì

IL PRESIDENTE

Cristiana Cestola

Samuele Cestola

Saverio Cutà

I soci fondatori :

Romina Mitillo

Luca Nardella

Anna Spurio

Manuela Dignani

Valerio Placidi



Signature: Saverio Cutà

